

**GARANTE
RADIODIFFUSIONE
E EDITORIA**

1 FEBBRAIO 1993

**PARTI: CONGREGAZIONE
TESTIMONI DI GEOVA**

RAI

**Rettifica • Rettifica
radiotelevisiva •
Contestazione di valutazioni
e commenti •
Inammissibilità**

Non è ammessa la rettifica radiotelevisiva disciplinata dall'art. 10, legge n. 223/1990 nel caso in cui la materia del contendere sia rappresentata non dalla esattezza della descrizione del fatto nella sua materialità ma da una valutazione o da un commento in ordine a esso, come precisato dall'art. 7, d.P.R. n. 255/1992.

**Rettifica • Rettifica
radiotelevisiva • Contenuto
• Indicazione puntuale delle
notizie da rettificare •
Necessità**

Ai sensi dell'art. 5, d.P.R. n. 255/1992, in coerenza con la tipicità dello strumento della rettifica, il soggetto interessato alla

la correzione dell'informazione fornita deve indicare puntualmente la notizia da rettificare nonché le precisazioni correttive delle medesime.

**Rettifica • Rettifica
radiotelevisiva • Richiesta
di intervento
dell'interessato per
replicare alle informazioni
fornite • Inammissibilità.**

Non è ammissibile una richiesta dell'interessato che si ritenga leso da trasmissioni contrarie a verità, avanzata sub specie di rettifica, nella quale si chieda di poter intervenire in una futura trasmissione per replicare a precedenti informazioni inesatte, in quanto in tal modo, si sottrarrebbe al concessionario di radiodiffusione ed allo stesso organo di garanzia ogni possibilità di preventivo controllo in ordine alle operande puntualizzazioni.

Con missiva in data 12 dicembre 1992, Valter Farneti, in qualità di Presidente della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, chiedeva al direttore generale della RAI, Gianni Pasquarelli, al direttore di RAIUNO, Carlo Fuscagni ed al conduttore della trasmissione televisiva « Servizio a domicilio: la TV porta a porta », Giancarlo Magalli, di rettificare alcune affermazioni fatte nel corso della puntata del program-

* La decisione conferma tutte le perplessità manifestate nei confronti dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990 che introduce la c.d. rettifica radiotelevisiva (v. G. CORASANITI, nel commento alla legge n. 223/1990 curato da E. BOCCHINI e N. LIPARI in *Nuove leg. civ. comm.*, 1992, 721; e V. ZENO-ZENCOVICH, *La disciplina del diritto di rettifica nella nuova legge radiotelevisiva*, in questa *Rivista*, 1990, 833).

Perplessità trasformate in certezze dagli artt. 5/9 del d.P.R. 27 marzo 1992, n. 255 (Regolamento di attuazione della legge n. 223/1990) i quali hanno ulteriormente (e sostituendosi ai poteri del legislatore) ristretto il diritto di rettifica (stabilendo fra l'altro l'obbligo di autenticazione della firma del richiedente, l'esclusione di rettifiche e

« valutazioni » o « commenti », la disciplina del diritto di replica dell'emittente).

Con la decisione sopra riportata si conferma che l'interessato non può obiettare a valutazioni o commenti pur spregiati, deve indicare « puntualmente » le notizie rettificande. Il che equivale a una sostanziale lobotomizzazione della rettifica, ridotta al ruolo di mera smentita: nel caso di specie appena qualche secondo a fronte di una intera trasmissione ampiamente lesiva dell'immagine dei testimoni di Geova, cui si aggiunga il consueto sbeffeggiamento del rettificante in una trasmissione successiva.

Non stupisce pertanto lo scarsissimo ricorso al Garante in oltre quattro anni di attuazione della legge (per due precedenti v. i provvedimenti 18 dicembre 1990, in

ma sopracitato mandata in onda in data 9 dicembre 1992, sulla 1^a rete, tra le ore 12.00 e le ore 13.30 circa.

Il Presidente della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova rilevava che il Magalli aveva incluso i Testimoni di Geova nel novero delle « sette » che plagiano in qualche maniera i loro adepti ed aveva affermato che dal plagio all'appropriazione del patrimonio degli adepti ed alla separazione di questi dalla loro famiglia il passo è spesso brevissimo.

Il Farneti, inoltre, dichiarava che Franco Alfonsini, *ex* Testimone di Geova intervistato dal Magalli nella trasmissione in questione, aveva falsamente attribuito alla sua scelta di allontanarsi dalla Confessione la causa della rovina del suo matrimonio e della sua famiglia.

Ciò, a dire dell'esponente, dimostrava l'approssimazione, la disinformazione e l'incauto procedere del conduttore, che aveva attribuito assoluta credibilità ad un'unica persona senza alcuna preventiva verifica critica e che, attraverso l'esemplificazione esclusivamente riferita ai Testimoni di Geova — dovuta alle dichiarazioni dell'Alfonsini, contraddette peraltro dagli atti concernenti la causa di separazione legale del medesimo dalla moglie — portava ad individuare principalmente nella confessione rappresentata dall'esponente stesso una di quelle sette socialmente pericolose, per difendersi dalle quali risultano istituiti appositi centri di assistenza, quali il GRIS (Gruppo ricerche e informazioni sulle sette) e l'ARIS (Associazione ricerche informazioni sulle sette), come ugualmente precisato nel corso della trasmissione denunciata.

In relazione a quanto sopra l'esponente chiedeva che la rettifica si articolasse nel modo seguente:

1) il conduttore avrebbe dovuto specificare in modo chiaro che i Testimoni di Geova erano stati inseriti erroneamente nel novero delle « sette » che plagiano in qualche maniera i loro adepti, si appropriano del loro patrimonio e determinano la loro separazione dalle famiglie;

2) lo stesso conduttore, dopo aver ricordato il contenuto della trasmissione « Servizio a domicilio: la TV porta a porta », del 9 dicembre 1992, avrebbe dovuto comunicare l'adesione della RAI alla richiesta della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova di intervistare uno dei figli del Sig. Franco Alfonsini, un docente di diritto ecclesiastico o un esperto dei diritti delle minoranze oppure un legale specializzato in materia di diritti della famiglia, i cui nominativi sarebbero stati specificati dalla Congregazione a tempo debito;

3) le domande da rivolgere poi alle suindicate persone avrebbero dovuto permettere loro, nel medesimo tempo già concesso agli intervistati nella ripetuta trasmissione del 9 dicembre 1992, di esprimere compiutamente fatti riferibili ai rapporti familiari dei Testimoni di Geova ed una corretta valutazione del modo di operare dei medesimi.

questa *Rivista*, 1991, 178; 13 gennaio 1992, *ivi*, 1992, 506, con nota di G. CORASANITI e strascichi in Pret. Roma 29 febbraio 1992, *ivi*, 1992, 510).

Quanto alla inammissibilità della richiesta del soggetto leso di partecipare a una trasmissione televisiva per esprimere il proprio punto di vista, se la decisione appare corretta nel non trasformare il diritto

di rettifica in un generico diritto di accesso (ma v. sul punto le tesi illustrate da C. CHIOLA, *L'accesso alla stampa periodica per la rettifica dei fatti e la difesa della dignità personale*, in *Giur. cost.*, 1974, 1453) essa nulla dice in ordine a una eventuale richiesta di trasmissione di una rettifica già videoregistrata nel quale l'interessato esprima la propria posizione.

La richiesta di rettifica giungeva alla RAI in data 14 dicembre 1992.

La concessionaria pubblica rimaneva inerte.

Il Vicepresidente della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, Francesco Corsano, avendone la facoltà in assenza del Presidente, trasmetteva quindi con nota del 18 dicembre 1992 la rettifica all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'art. 10, comma 3, legge n. 223/1990.

Rilevata l'esigenza di chiarimenti istruttori, l'Ufficio inoltrava, con nota in data 30 dicembre 1992, una richiesta di informativa alla RAI.

Dopo un sollecito operato dall'Ufficio in data 15 gennaio 1993, la RAI rispondeva alla richiesta con nota dell'Ufficio Affari Legali in data 25 gennaio 1992, nella quale precisava che:

1) la lettera del Presidente della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova era pervenuta a detto Ufficio il 16 dicembre 1992;

2) tale lettera solo formalmente poteva ritenersi una richiesta di rettifica, attenendo essa più specificamente al taglio della trasmissione;

3) la richiesta non conteneva alcun testo predisposto dal richiedente sul quale il soggetto obbligato potesse esprimere il proprio disaccordo ai sensi dell'art. 7, d.P.R. 27 marzo 1992, n. 255;

4) in ogni caso, la RAI aveva autonomamente deciso di fornire un supplemento informativo in ordine alla natura di Congregazione accreditata dai Testimoni di Geova, ancorché questa avesse richiesto solamente di rivedere un giudizio e non di rettificare un'informazione contraria a verità. Per il che inviava, oltre alla registrazione del programma denunciato, anche la registrazione della puntata di « Servizio a domicilio » mandata in onda il 14 gennaio 1993.

Tale supplemento informativo veniva ritenuto inadeguato dai Testimoni di Geova che, con nota 25 gennaio 1993 a firma del Presidente della Congregazione, si dolevano del fatto che il Magalli avesse usato un atteggiamento ironico e non certo obiettivo, senza comunque correggere le precedenti affermazioni attributive ad essi di comportamenti illeciti.

Orbene, emerge dalla documentazione acquisita, che il Magalli, conduttore della trasmissione « Servizio a domicilio » andata in onda in data 9 dicembre 1992, ha effettivamente affermato, tra l'altro che:

— esistono nell'attuale realtà sociale varie sette: sette di matrice cristiana, sette esoteriche, sette che fanno le messe nere, sette orientali, movimenti evangelici autonomi, sette di sviluppo dell'individuo come Scintologia, alcune delle quali con nomi incredibili;

— la più numerosa sarebbe forse quella dei Testimoni di Geova;

— alcune di esse plagiano gli adepti, si appropriano del loro patrimonio, li separano dalle loro famiglie, che rimangono rovinate.

Il conduttore, inoltre, intervistato un ex Testimone di Geova, Franco Alfonsini, che ha attribuito alla conversione fanatica dei suoi congiunti le ragioni della crisi distruttiva della sua famiglia, ha reso edotto il pubblico dell'esistenza di centri di assistenza, quali il GRIS e l'ARIS, aventi lo scopo di aiutare i familiari di persone che, finite nelle mani delle sette religiose, perdono il patrimonio e rompono i rapporti con la famiglia.

Nella stessa trasmissione è stato altresì intervistato il prof. Corrado Nievo, dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Giovanni Paolo II di Foggia, collaboratore alla cattedra di Storia Moderna all'Università di Cassino, il quale ha fornito indicazioni sul modo di operare delle « sette », che tenderebbero, attraverso la demonizzazione del mondo esterno, a

creare un atteggiamento di panico da parte dell'adepto nei confronti della realtà. Con tale precisazione, attinente esclusivamente alla tecnica di gestione seguita, non è stato smentito il comportamento socialmente pericoloso delle sette denunciato dal conduttore né sono stati esclusi dall'attribuzione di tale comportamento i Testimoni di Geova, già ricompresi in connessione con l'intervista del sig. Alfonsini.

Trovano quindi conferma i fatti che sono alla base delle doglianze della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova.

Occorre peraltro verificare, in via preliminare, se le richieste da questa avanzata possano integralmente trovare spazio in sede di esercizio del diritto di rettifica di cui all'art. 10, commi 2 ss., legge n. 223/1990.

Si osserva, in proposito, che lo strumento della rettifica previsto dall'art. 10 citato lascia impregiudicata la possibilità, per i soggetti interessati, di adire la competente autorità giudiziaria ordinaria e ciò sia in sede civile sia, eventualmente, in sede penale, per il caso in cui le trasmissioni radiotelevisive integrino il reato di diffamazione per l'offesa alla reputazione con attribuzione di un fatto determinato ed assumano, pertanto, rilevanza ex art. 30, comma 2, legge n. 223/1990.

Di conseguenza, le persone che si ritengono lese nei propri interessi morali e materiali da « trasmissioni contrarie a verità », possono, a loro discrezione, seguire contemporaneamente o alternativamente le vie giurisdizionali (civile o penale) o quella amministrativa di competenza del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

È, comunque, da escludere il ricorso alla rettifica radiotelevisiva nel caso in cui la materia del contendere sia rappresentata non dalla esattezza della descrizione del fatto nella sua materialità ma da una « valutazione » o da un « commento » in ordine ad esso, come precisato dall'art. 7 del d.P.R. 255/1992.

In coerenza con la tipicità dello strumento della rettifica, il soggetto interessato alla correzione dell'informazione fornita deve indicare puntualmente le notizie da rettificare (art. 5, d.P.R. n. 255/1992 cit.) nonché le precisazioni correttive delle medesime.

Non sembra, viceversa, rientrare nell'ambito del sistema di tutela assicurato dalla legge n. 223/1990 una richiesta dell'interessato, avanzata *sub specie* di rettifica, nella quale si chieda di poter intervenire in una futura trasmissione per replicare a precedenti informazioni inesatte. In tal modo, tra l'altro, si sottrarrebbe al concessionario di radiodiffusione ed allo stesso organo di garanzia ogni possibilità di preventivo controllo in ordine alle operande puntualizzazioni.

Alla luce di tali considerazioni, la richiesta di rettifica formulata dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova con nota 12 dicembre 1992 non appare ammissibile in ordine alle parti come sopra in essa articolate ai punti *sub* 2) e 3).

Come accennato, infatti, la figura di una rettifica « in bianco », quale sarebbe nella specie quella da attuare attraverso l'intervista di uno dei figli dell'Alfonsini e di un esperto da indicare dai Testimoni di Geova, rimane estranea all'istituto disciplinato dall'art. 10, legge n. 223/1990 e dagli artt. 5 ss., d.P.R. n. 255/1992 (ferma, come è ovvio, la possibilità della concessionaria pubblica di aderire spontaneamente a tale forma di « riparazione » che l'organo di garanzia non può imporre).

È ancora da aggiungere che, per esplicita precisazione dell'istante, con l'invocata intervista si vorrebbe replicare ad alcune « valutazioni » operate nella trasmissione oggetto di contestazione, il che è incompatibile con la

funzione della rettifica, semplicemente ed esclusivamente finalizzata a una corretta « rappresentazione » dei fatti.

La richiesta di rettifica 12 dicembre 1992 appare invece meritevole di accoglimento nella parte precisata al punto 1) della medesima. Né essa sembra, in termini oggettivi, soddisfatta dal « supplemento informativo » operato dalla RAI nella trasmissione del 14 gennaio 1993, sul carattere ironico e allusivo del quale (per il riferimento alla mole di lettere di protesta « tutte uguali » giunte al conduttore, per i giochi di parole « sette e sette, Genova e Geova), oltre che sull'incompletezza del medesimo, non può non convenirsi con la Congregazione istante.

Va infatti ricordato che, nella precedente trasmissione del 9 dicembre 1992, il Magalli ha indubitabilmente ricompreso la comunità dei Testimoni di Geova tra le sette che plagiano i loro adepti, si appropriano del loro patrimonio, li separano dalle loro famiglie.

Sul punto, la richiesta di rettifica, contrariamente a quanto mostra di ritenere la RAI, individua con sufficiente chiarezza e precisione le notizie di cui si chiede la correzione e le modalità di questa.

La prima informazione rettificanda riguarda la ricomprensione della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova nel novero delle « sette », termine, quest'ultimo, usato dal conduttore in modo indiscriminato e con evidente valenza negativa in riferimento ad organizzazioni di vario genere e natura, in ipotesi anche segrete, non sempre a sfondo religioso.

In realtà la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova appartiene ad una vera e propria « confessione religiosa », come tale riconosciuta e tutelata dalla Costituzione (artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione). Essa, in particolare, è un organo della Confessione dei Testimoni di Geova, — strutturata perifericamente sulla base di Congregazioni locali, Circoscrizioni e Distretti — ed è dotata, nel nostro ordinamento, di personalità giuridica in virtù del d.P.R. 31 ottobre 1986, n. 783.

La seconda affermazione di cui si chiede la rettifica riguarda il comportamento attribuito ai Testimoni di Geova, al pari che ad altre « sette », che plagierebbero gli adepti, li spingerebbero ad abbandonare le proprie famiglie e a donare i loro beni all'organizzazione.

Tale affermazione risulta solo apparentemente contraddetta nel corso del programma in esame dal prof. Nievo, che si è limitato a chiarire e commentare in generale la tecnica utilizzata in tali casi — non di assoggettamento ma di demonizzazione del mondo e della realtà circostante — e non ha escluso da tali comportamenti i Testimoni di Geova.

Né l'anzidetta indiscriminata e generale attribuzione di comportamenti ai Testimoni di Geova può giustificarsi con l'intervista del sig. Alfonsini, limitata ad un'esperienza personale di per sé non generalizzabile, non pienamente concludente, né previamente verificata dal conduttore nella sua attendibilità.

L'esattezza delle affermazioni relative ai comportamenti in discorso, la cui gravità avrebbe richiesto l'esercizio di una prudenza adeguata alle circostanze ed alle potenzialità diffusive ed aggressive proprie del mezzo televisivo, non risulta suffragata da alcun elemento fornito dalla RAI; contro di essa vengono invece allegate le risultanze delle indagini in ordine ai Testimoni di Geova espletate ai fini del procedimento di riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione.

È stato infatti acquisito agli atti il parere 30 luglio 1986, n. 1890/1986 del Consiglio di Stato, Sez. III, nel quale è precisato, sulla scorta dell'apposita relazione del Ministero dell'Interno - Direzione Generale degli Affari del

Culto, che la Confessione dei Testimoni di Geova non ha mai dato luogo a rilievi di sorta da parte della Amministrazione ed ha anzi ottenuto dei riconoscimenti formali, come l'autorizzazione a celebrare matrimoni con effetti civili e a prestare assistenza ai detenuti.

Rimane infine da confermare che non satisfattivo della richiesta di rettifica appare quanto dichiarato dal conduttore nel corso del programma « Servizio a domicilio » mandato in onda in data 14 gennaio 1993.

In particolare, al di là del tono ironico e certamente non adeguato ad una rettifica su un tema di tanta delicatezza, in quest'ultima trasmissione nulla è stato precisato in ordine alla precedente indiscriminata attribuzione anche ai Testimoni di Geova di comportamenti inerenti all'appropriazione dei patrimoni degli adepti ed alla distruzione delle loro famiglie.

P.Q.M. — visto l'art. 10, legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visti gli artt. 5 ss., d.P.R. 27 marzo 1992, n. 255;

In parziale accoglimento della richiesta in data 12 dicembre 1992 della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova

Dispone

L'istanza della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova proposta dal Presidente, Valter Farneti, è accolta nella parte relativa all'attribuzione ai Testimoni di Geova della qualifica di setta, invece che di confessione religiosa, e l'attribuzione alla medesima di comportamenti inerenti all'appropriazione del patrimonio degli adepti e alla distruzione delle loro famiglie, come precisato nella parte motiva, con conseguente obbligo della RAI - Radiotelevisione Italiana di procedere alla rettifica ai sensi dell'art. 10, comma 4, legge 6 agosto 1990, n. 223, con le modalità di cui agli artt. 7 ss. del d.P.R. 27 marzo 1992, n. 255, sulla stessa rete (RAIUNO), nello stesso programma « Servizio a domicilio » e, comunque, nella stessa fascia di orario (ore 12.00/13.30) e con il rilievo corrispondente a quello della trasmissione che ha dato origine alla richiesta di rettifica in questione.

L'istanza non è accolta, perché inammissibile, per quanto concerne la pretesa di partecipazione ad una futura trasmissione e l'indicazione delle relative modalità.

La rettifica dovuta andrà effettuata entro 24 ore dalla comunicazione del provvedimento.